

**Accordo amichevole, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ("Convenzione"), in merito alle disposizioni applicabili al reddito di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 15 della Convenzione e dell'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine ("Accordo del 3 ottobre 1974")**

Vista la Dichiarazione del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana del 20 aprile 2023;

Vista la Dichiarazione di intenti del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana del 10 novembre 2023;

Conformemente alla procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione;

Considerato l'articolo 15 della Convenzione, e in particolare il paragrafo 4 che dispone che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della Convenzione;

Considerato l'Accordo del 3 ottobre 1974;

In considerazione del crescente ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri e dei datori di lavoro;

Considerato che il nuovo Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 17 luglio 2023 ("Accordo del 23 dicembre 2020"), le cui disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024, prevede al punto 3 del Protocollo aggiuntivo la possibilità di modifiche o integrazioni allo stesso Protocollo in relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro;

Ausplicando di introdurre rapidamente le opportune modifiche o integrazioni al Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 23 dicembre 2020, tenendo altresì conto degli sviluppi della materia nelle sedi internazionali, al fine di prevedere una disciplina stabile e duratura del telelavoro nel quadro giuridico dello stesso Accordo;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'introduzione di una disciplina stabile e duratura del telelavoro nel quadro giuridico dell'Accordo del 23 dicembre 2020, di assicurare in via transitoria l'applicabilità delle disposizioni vigenti alle modalità del telelavoro;

Considerato, a tal fine, che l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento interno la norma transitoria di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 13 giugno 2023, n. 83, che dispone che nelle more

dell'entrata in vigore dell'Accordo del 23 dicembre 2020, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 3 ottobre 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. La disposizione ha efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

Visto altresì l'articolo 24, comma 5-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che dispone che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023 n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro;

Visto inoltre l'articolo 12, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83, relativo alla eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999;

Visto altresì il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83

**Le autorità competenti dell'Italia e della Svizzera hanno concordato quanto segue:**

1. in considerazione del crescente ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri e dei datori di lavoro ed al fine di assicurare in via transitoria l'applicabilità delle disposizioni vigenti alle modalità del telelavoro, si ritiene che l'applicazione delle norme transitorie italiane di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 13 giugno 2023, n. 83, e all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, non comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo del 3 ottobre 1974;
2. non intervenendo alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo del 3 ottobre 1974, nonostante l'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974 e considerate le norme transitorie italiane di cui al punto 1, i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione ("redditi") ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente svolta dai lavoratori frontalieri italiani, rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo del 3 ottobre 1974, in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio in Italia, fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro, sono considerati giorni di lavoro svolti presso il datore di lavoro svizzero e restano dunque imponibili esclusivamente in Svizzera. In relazione a tali redditi, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versano i relativi ristorni dovuti all'Italia;
3. il presente accordo amichevole si applicherà dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo del 3 ottobre 1974. Tuttavia, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 si applicherà ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

Fatto a Berna il 18 novembre 2023

Fatto a Roma il 27 novembre 2023

Per l'autorità competente svizzera

Per l'autorità competente italiana

